



Comune di Verrua Savoia

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.73

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVA FUORI ORARIO DI UFFICIO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAVAGNOLO DAL 01.08.2020 AL 30.09.2020

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore nove e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Sindaco	Sì
2. VALESIO ROMINA - Vice Sindaco	Sì
3. PATELLA TAMARA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CASTELLI MAURO GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al dipendente dell'Ufficio Tecnico è stato concesso il nulla osta definitivo per il trasferimento mediante mobilità presso il Comune di Crescentino a decorrere dal 01.08.2020;

Ravvisata pertanto l'esigenza di ricorrere alle prestazioni di dipendente di altro Comune, esperto in materia, onde garantire il puntuale svolgimento delle attività del suddetto Ufficio, in attesa di riorganizzare la dotazione organica e coprire il posto resosi vacante dalla mobilità in uscita anche con l'assunzione di nuovo personale nei limiti della spesa disponibile e nel rispetto dei parametri previsti dal DPCM;

Visti:

- a) l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivo D.Lgs n. 150 del 27/10/2009, il quale disciplina il conferimento di incarichi ai dipendenti di altre Amministrazioni;
- b) l'art. 14 del CCNL Comparto Regioni – Enti locali stipulato il 22 gennaio 2004 il quale consente e disciplina l'utilizzo a tempo parziale del personale dipendente da altri enti, previa stipula di convenzione intesa come forma collaborativa;

Rilevato che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche Amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che quale fonte normativa speciale ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

Considerato che il Comune di Verrua Savoia ha meno di 5.000 abitanti e quindi ricade nelle previsioni della normativa soprarichiamata;

Richiamato il "Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 20/12/2010 e s.m.i.;

Dato atto che:

- a) con lettera prot. 3273 in data 16.07.2020 è stato richiesto al Comune di Cavagnolo l'utilizzo della dipendente Sig.ra Cassinelli Lidia, profilo professionale Istruttore cat. C, per un massimo di 5 ore settimanali e per il periodo dal 01.08.2020 al 30.09.2020;
- b) con Nota del Segretario Comunale prot. n. 3499 del 17.07.2020 è stata rilasciata da parte del Comune di Cavagnolo l'autorizzazione alla dipendente Sig.ra Cassinelli Lidia a svolgere servizio, fuori orario, presso il Comune di Verrua Savoia, nel periodo 01/08/2020 – 30/09/2020, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 92 del D.Lgs. n. 267/2000 compatibilmente con la normativa sull'orario di lavoro dei dipendenti pubblici e per un impegno presunto di 5 ore settimanali;

Preso atto che la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo del Veneto ha confermato che non è necessario nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza. Le modalità operative potranno essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra Ente utilizzatore ed Ente di appartenenza;

Preso atto, altresì, che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Evidenziato, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

- 1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009"

- 2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";
Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";
- 3) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;
- 4) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

Rilevato che, nel 2009, l'ente ha sostenuto spese per lavoro flessibile e che, pertanto, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale il parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente è per il 100% della spesa sostenuta nel 2009;

Considerato che la dipendente si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio presso il Comune di Verrua Savoia e che è stata verificata l'insussistenza anche potenziale di situazioni di conflitto d'interesse;

Visti:

il D.Lgs n. 267/2000;

il D.Lgs n. 165/2001;

lo statuto Comunale;

il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del personale e dal responsabile dell'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, al conferimento di incarico per prestazione di attività lavorativa fuori orario di ufficio alla dipendente del Comune di Cavagnolo – sig.ra Cassinelli Lidia - per il periodo dal 01.08.2020 al 30.09.2020, per un massimo di 5 ore settimanali;
- 2) Di dare atto che sono rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'assunzione in oggetto;
- 3) Di stabilire che la prestazione della Sig.ra Cassinelli Lidia presso questo Comune, senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Cavagnolo, sarà così regolamentata:

Numero ore lavorate: massimo 5 ore settimanali;

Compenso riconosciuto: compenso orario di € 20,00 oltre agli oneri Cpdel e Irap, oltre al rimborso delle spese viaggio;

Orario: fuori dall'orario di servizio svolto presso l'Ente di appartenenza;

Durata dell'incarico: dal 01.08.2020 al 30.09.2020;

Oggetto dell'incarico: supporto e collaborazione presso l'ufficio Tecnico;

- 4) Di incaricare il Responsabile del Servizio ad adottare tutti gli adempimenti successivi al presente atto;
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cavagnolo.

SUCCESSIVAMENTE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, vista l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta